

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 5 novembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge
d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “dette professioni” sono inserite le seguenti: “e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente” »;

al comma 1:

all'alinea, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

*al capoverso, le parole: « del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, secondo comma », dopo le parole: « inservibili cose » sono inserite le seguenti: « mobili o immobili altrui » e dopo la parola: « socio-sanitario » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche agli articoli 583-*quater* e 635 del codice penale ».*

All'articolo 2:

al comma 1:

*alla lettera a), capoverso a-*quater*), le parole: « 635, terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 635, quarto comma »;*

*alla lettera b), capoverso 1-*bis*, la parola: « Nei » è sostituita dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei » e le parole da: « , si considera comunque in stato di flagranza » fino alla fine del capoverso sono soppresse;*

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto” »;

*alla rubrica, le parole: « e 382-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 382-*bis* e 550 ».*